




COMUNE DI VILLASANTA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

RETICOLO IDRICO MINORE
REVISIONE AGGIORNAMENTO AI SENSI DELLA D.G.R.
X/4229 del 23/10/2015



“NORME DI POLIZIA IDRAULICA”

Gennaio 2017



Studio Associato di Geologia
Sede legale: via Rossini 18, 21100 Varese
Tel. +39 393/9856103

Dott. Geol.
A. Strini



Dott. Geol.
F. Tomasi



SOMMARIO

1 PREMESSA	2
Titolo 1 – PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE.....	2
Art. 1 Finalità ed obiettivi	2
Art. 2 Definizione del Reticolo Idrico Minore	2
Art. 3 Elaborati di riferimento	3
Art. 4 Ambito di applicazione	3
Art. 5 Reticolo principale	3
Art. 6 Definizioni.....	3
Art. 7 Competenze.....	5
Titolo 2 – INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA.....	6
Art. 8 Norme generali	6
Art. 9 Tombinature	7
Art. 10 Attraversamenti	7
Art. 11 Infrastrutture longitudinali	10
Art. 12 Manufatti realizzati in subalveo.....	10
Art. 13 Area di rispetto Reticolo Idrico Principale	10
Art. 14 Individuazione delle fasce di rispetto Reticolo Idrico Minore	10
Art. 15 Distanze dei corsi d'acqua: delimitazione limiti delle fasce di rispetto.....	10
Titolo 3 – NORME RELATIVE ALLE FASCE DI RISPETTO.....	11
Art. 16 Accessibilità al corso d'acqua	11
Art. 17 Interventi vietati -divieto assoluto	11
Art. 18 Interventi ammessi in concessione.....	12
Art. 19 Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico.....	13
Art. 20 Scarichi	14
Titolo 4 – INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA	15
Art. 21 Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali	15
Art. 22 Criteri generali	15
Art. 23 Richiesta di autorizzazione idraulica.....	15
Art. 24 Richiesta di concessione con occupazione demaniale	16
Art. 25 Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica	17
Art. 26 Iter amministrativo.....	17
Art. 27 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza	18
Art. 28 Canoni di polizia idraulica.....	18
Art. 29 Norme finali.....	19

1 PREMESSA

Il presente elaborato costituisce la parte normativa dello studio per la definizione del Reticolo Idrico Minore del comune di Villasanta (MB), redatto secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. 23 ottobre 2015 - n. X/4229 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica", per l'ordinamento dell'attività di polizia idraulica.

Il seguente regolamento, che disciplina gli interventi nelle aree delimitate dalle fasce di rispetto, è valido per tutti i corsi d'acqua individuati come Reticolo Idrico Minore.

I territori ricadenti nelle fasce di rispetto individuate secondo la metodologia espressa nell'elaborato tecnico, parte integrante del Documento di Polizia Idraulica, sono soggetti a particolari vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Titolo 1 – PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Le presenti norme valgono come prescrizioni da applicarsi alle fasce di rispetto individuate.

Art. 1 Finalità ed obiettivi

Il presente quadro normativo disciplina il regolamento di polizia idraulica relativa al Reticolo Idrico Minore del territorio comunale di Villasanta (MB), così come previsto dall'art 3 comma 114 della L.R. 1/2000 e come attuato dalla D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 perseguendo i seguenti obiettivi:

- Salvaguardia e mantenimento della rete idrica territoriale relativa al Reticolo Idrico Minore;
- Individuazione e definizione delle fasce di rispetto;
- Definizione di uno strumento normativo gestionale delle attività urbanistiche pertinenti agli ambiti di possibile interferenza con il Reticolo Idrico Minore del territorio comunale, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione stessa delle acque.

Art. 2 Definizione del Reticolo Idrico Minore

Si definisce Reticolo Idrico minore qualsiasi corso d'acqua, scorrente sul territorio comunale, che non appartenga al reticolo idrico principale definito all'Allegato A della D.G.R. 23 ottobre 2015 - n. X/4229.

Alla data odierna, il Reticolo Idrico Principale in comune di Villasanta è individuato da un unico corso d'acqua:

Num. Progr.	Denominazione	Comuni interessati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	N. iscr.
-------------	---------------	--------------------	---------------	-------------------------------------	----------

					el. AAP P
MB005	fiume Lambro	Albiate, Arcore, Biassono, Briosco, Brugherio, Carate Brianza, Giussano, Lesmo, Macherio, Monza, Sovico, Triuggio, Veduggio Con Colzano, Verano Brianza, Villasanta	Po	Tutto il corso	23

Il Reticolo Idrico minore Minore è stato definito confrontando, a partire dal reticolo idrografico master fornito da Regione Lombardia, la cartografia ufficiale (C.T.R., I.G.M), e le mappe catastali storiche ed attuali, il tutto verificato da sopralluoghi in sito.

E' comunque considerato Reticolo Idrico Minore tutto ciò che per Legge ordinaria o speciale appartiene al demanio idrico.

Art. 3 Elaborati di riferimento

Costituiscono parte integrante delle presenti norme:

Tavola 1 – Individuazione preliminare del Reticolo Idrografico (con sovrapposizione mappa catastale)

Tavola 2 – Fasce di Rispetto del Reticolo Idrico Minore;

Scheda tecnica Documento di Polizia Idraulica.

Art. 4 Ambito di applicazione

Il regolamento si applica:

Al Reticolo Idrico Minore, ovvero ai corsi d'acqua, scorrenti sul territorio comunale, individuati e delimitati negli elaborati cartografici, integranti il presente documento.

Art. 5 Reticolo principale

Ai corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale così come individuati all'art.2, si applicano le norme individuate dal P.A.I. per le fasce di competenza.

Art. 6 Definizioni

Per ogni corso d'acqua le fasce di rispetto sono state individuate secondo le indicazioni dettate dalla D.G.R. X/4229 del 23/10/2015.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- **“Reticolo Idrico Minore”**: reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come da metodologia indicata nella D.G.R. X/4229 del 23/10/2015.

- **“Reticolo Idrico Principale”**: reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come definiti nell’apposito elenco, D.G.R. X/4229 del 23/10/2015 Allegato A.
- **“Fasce di rispetto”**: ambito territoriale di pertinenza di ogni corso d’acqua definito come Reticolo Idrico Minore, a cui si applicano le norme del presente documento.
- **“Distanza”**: spazio relativo al rispetto della vigente normativa di polizia idraulica, misurato orizzontalmente in situ.
- **“Polizia idraulica”**: attività e funzioni di controllo poste in capo all’Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell’applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d’acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:
 - a) la vigilanza;
 - b) l’accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
 - c) il rilascio di concessioni relative all’utilizzo e all’occupazione dei beni demaniali;
 - d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua.
- **Concessione demaniale**: è l’atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino eventualmente ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni:
 - Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l’uso ricadono all’interno dell’area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell’alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell’imposta regionale.
 - Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l’uso non toccano direttamente il perimetro dell’alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell’area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

- **Nulla-osta idraulico:** è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.
Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.
- **Autorizzazione provvisoria:** è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.
- **Parere di compatibilità idraulica:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un'area demaniale. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Art. 7 Competenze

All'Amministrazione comunale di Villasanta compete l'applicazione del presente regolamento di polizia idraulica, oltre al rispetto di tutte le norme relative ai vincoli territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed in particolare:

- ✓ Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle fasce di rispetto individuate nel presente regolamento;
- ✓ Pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi di difesa – regimazione – stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati all'interno dell'alveo; quest'ultimo individuato sia su terreni afferenti al demanio fluviale che su terreni non individuati come demaniali ma ricadenti all'interno del Reticolo Idrico Minore;
- ✓ Vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica: diffida al ripristino – sanatoria – applicazione ed introito canoni di polizia idraulica per quanto riguarda il Reticolo Idrico Minore;
- ✓ La realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore;
- ✓ Introito dei canoni concessori relativi al Reticolo Idrico Minore.

In accordo con quanto specificato negli allegati A e B alla D.G.R. X/4229 del 23/10/2015 le competenze relative all'attività di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Principale risultano così suddivise:

- Sul fiume Lambro, facente parte del Reticolo Idrico Principale, il ruolo di autorità idraulica è svolto da Regione Lombardia per quanto riguarda l'attività di Polizia Idraulica relativa al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali.
- Sul fiume Lambro, facente parte del Reticolo Idrico Principale, il ruolo di autorità idraulica è svolto da AIPO per quanto riguarda l'attività di polizia idraulica riferita a:
 - a) la vigilanza;
 - b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
 - c) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Su tutti i corsi d'acqua non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali, il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico ai sensi del R.D.523/1904 e s.m.i., la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel D.P.C.M.10 agosto 1988 n.377 e nel D.P.R.12 aprile 1996, allegati A e B e s.m.i.

Titolo 2 – INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA

Art. 8 Norme generali

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono all'interno di ciascuna fascia di rispetto le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Sono pertanto definiti interventi vietati o consentiti secondo gli indirizzi riportati nelle norme seguenti e tali da non essere suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.

Per gli interventi riguardanti il corso d'acqua e l'alveo sono definibili i principali indirizzi pianificatori.

Art. 9 Tombinature

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs 152/06 art. 115 e relativi regolamenti di applicazione, con riferimento al divieto di copertura dei corsi d'acqua a meno di ragioni di tutela della pubblica incolumità, dell'igiene pubblica o situazioni particolari.

Art. 10 Attraversamenti

Per attraversamenti, oltre che per ponti e passerelle, s'intendono gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture di rete in genere.

In generale sono ammessi gli attraversamenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private previo quanto specificato all'art. 18.

1. Attraversamenti da realizzare

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n.10 del 5 aprile 2006).

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.

Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B ($T = 200$ anni).

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

1. non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
2. non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
3. non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

1. l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
2. le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

2. Attraversamenti esistenti

Al rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

1. gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
2. effetti di rigurgito a monte;
3. compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

1. le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
2. i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n.34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità».

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

Art. 11 Infrastrutture longitudinali

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente all'alveo che ne riducano la sezione. In caso d'impossibilità di diversa localizzazione esse potranno essere interrare.

Art. 12 Manufatti realizzati in subalveo

I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posati ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. Tutti gli interventi dovranno essere comunque difesi dal danneggiamento dovuto dall'erosione del corso d'acqua. L'attraversamento dovrà avvenire perpendicolarmente all'asse dell'alveo.

Art. 13 Area di rispetto Reticolo Idrico Principale

Per ogni corso d'acqua definito quale Reticolo Idrico Principale valgono i limiti e i divieti delle Norme di Attuazione PAI per le rispettive fasce fluviali.

Art. 14 Individuazione delle fasce di rispetto Reticolo Idrico Minore

Per ogni corso d'acqua definito quale Reticolo Idrico Minore, è stata individuata, nel territorio comunale, la seguente fascia di rispetto indicata dettagliatamente negli elaborati cartografici: Fascia a consistenti limitazioni di estensione complessiva pari a 10 metri, a sua volta suddivisa in una di ampiezza pari a 4 metri e una di ampiezza pari a 6 metri.

Art. 15 Distanze dei corsi d'acqua: delimitazione limiti delle fasce di rispetto

Per l'applicazione del presente regolamento, in base alla vigente giurisprudenza, la distanza dai corsi d'acqua e pertanto l'individuazione dell'ampiezza delle Fasce di rispetto, deve intendersi misurata orizzontalmente dal piede arginale esterno o in assenza di rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa. La fascia di rispetto, come recita la normativa, non comprende quindi l'area tra le sponde dei corpi idrici e gli argini.

La misura della fascia di rispetto dovrà sempre essere effettuata con precisione a seguito di rilievo topografico.

Nell'eventualità di realizzazione di interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua che comportino una modifica dei cigli e/o scarpate e/o argini la misura relativa alle fasce di rispetto dovrà intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.

Titolo 3 – NORME RELATIVE ALLE FASCE DI RISPETTO

Definizione delle attività vietate e delle attività ammesse subordinate a verifica ed autorizzazione del Reticolo Idrico Minore.

Art. 16 Accessibilità al corso d'acqua

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione del corso d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Art. 17 Interventi vietati -divieto assoluto

Sono lavori ed attività vietate:

- a) la nuova edificazione di strutture ed infrastrutture a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrato;
- b) gli interventi di ristrutturazione per l'edificio esistente di cui alla lettera d) dell'Art. 27 comma 1 della L.R. 12/2005;
- c) la tombinatura, il ricoprimento, lo spostamento dell'alveo;
- d) la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche e cave;
- e) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- f) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- g) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- h) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- i) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

- l) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- m) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- n) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- o) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- p) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- n) lo stabilimento di molini natanti;
- o) qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti;
- p) le piantagioni di alberi e siepi e il movimento terra in una fascia di 4 m, intendendosi la fascia così come definita all'art. 14.

Art. 18 Interventi ammessi in concessione

Ai sensi degli artt.97 e 98, r.d.n.523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare:

- la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art.96, lettera c) del r.d.523/1904;

- le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungo esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura realizzati nel rispetto della vigente normativa;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Art. 19 Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc);
- per i soli proprietari frontisti e con il solo scopo di "difesa dei loro beni" è consentita la realizzazione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua e non alterino in alcun modo il regime dell'alveo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e per il restauro e risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, sono esclusivamente ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo così come previsti dall'art. 27, comma a) e b) della L.R. 12/2005. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità idraulica che documenti l'assenza d'interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta; con i soli fini specificati al punto precedente e unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili, è tollerata la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza. In tale caso la documentazione presentata al fine della richiesta di nulla osta idraulica deve essere comprensiva di una dimostrazione dell'impossibilità alla realizzazione di interventi alternativi e verifica di compatibilità idraulica.

Art. 20 Scarichi

L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art.124, comma 7 del D. Lgs.152/2006, è la provincia.

Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del D. Lgs.152/2006 e del Regolamento Regionale n. 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti.

Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 4/2006.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

Titolo 4 – INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 21 Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali

Ai Comuni sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il Reticolo Idrico Minore.

A tal fine il Comune dovrà accertare innanzitutto se l'opera in progetto interferisce con aree demaniali per cui richiedere la relativa concessione o se l'opera in questione, ricadente nella fascia di asservimento idraulico, è autorizzabile ai soli fini idraulici.

Art. 22 Criteri generali

Nel valutare i progetti e le richieste di polizia idraulica i tecnici incaricati dovranno in generale tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

In particolare è necessario che le opere previste evitino l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione del corso d'acqua al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e per consentire la massima laminazione delle piene.

Art. 23 Richiesta di autorizzazione idraulica

In riferimento ad istanze in cui non è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- istanza, del richiedente sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di non occupazione di area demaniale;
- documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente:
 - corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone
 - asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese);
 - per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individua dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

Art. 24 Richiesta di concessione con occupazione demaniale

In riferimento ad istanze in cui è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- istanza, del richiedente sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di occupazione di area demaniale;
- Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:
 - corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, parametri per il calcolo del canone
 - asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese);
 - per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la

quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q₁₀₀) individua dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

Art. 25 Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di criteri per l'analisi idraulica (PAI), la compatibilità idraulica verrà valutata individuando i rischi che l'intervento in progetto potrebbe comportare. In generale si valuterà che l'intervento non costituisca ostacolo al libero deflusso delle acque e che le strutture non siano a rischio.

In particolare le relazioni di compatibilità idraulica ed idrologica dovranno essere condotte secondo le seguenti disposizioni:

- le relazioni devono essere redatte in maniera chiara ed esauriente ed essere accompagnate dai dati necessari per consentire il controllo e la verifica puntuale di tutti i calcoli eseguiti;
- lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata con tempo di ritorno almeno centenario. L'adozione di portate con tempi di ritorno inferiori deve considerarsi del tutto eccezionale e deve comunque essere evidenziata ed adeguatamente motivata.

Art. 26 Iter amministrativo

La pratica dovrà essere consegnata al protocollo comunale, nelle modalità di cui agli artt. 23 e 24. Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni.

Il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi per l'esame della pratica della Conferenza dei Servizi come previsto dall'art 14 e segg. della L. 241/90 quando convergono più interessi pubblici. A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o a diniegarlo con provvedimento motivato. Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio Comunale per 15 giorni.

Nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.10-bis, l.241/90.

L'iter normativo deve seguire quanto indicato nella D.G.R. X/4229, allegato E, titolo III.

Art. 27 Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestono carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dal detto avvio.

Qualora, a conclusione dell'iter istruttorio, risultasse che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi

Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche.

Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'Autorità idraulica o su sua prescrizione.

Art. 28 Canoni di polizia idraulica

Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi assoggettati al pagamento dei canoni ed alla quantificazione degli stessi, nonché alle modalità di introito e gestione dei proventi si fa riferimento alla D.G.R. d.g.r. X/4229, allegato F.

Art. 29 Norme finali

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del Reticolo Idrico Minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Varese, gennaio 2017

GeoSFerA
Studio Associato di Geologia

Dott. Geol. Ferruccio Tomasi

Dott. Geol. Andrea Strini

